



**COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**
COLLEGIO DEI REVISORI

- Settore Economico –Finanziario
- E p.c.
- Segretario Generale Comune
- Sindaco
- Presidente Consiglio

Oggetto: Parere su proposta deliberazione n.74 del 05/10/2023 recante “ *Approvazione Bilancio Consolidato esercizio 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune Campofelice di Roccella*“

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante ““ *Approvazione Bilancio Consolidato esercizio 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune Campofelice di Roccella*“, trasmessa al Collegio dei Revisori in data 10/10/2023 attraverso mail;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 31/08/2023 recante “Bilancio Consolidato 2021 – Aggiornamento degli elenchi del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento ”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 31/08/2023 recante “Bilancio Consolidato 2021 “, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio consolidato anno 2021;

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 126/2014 ha aggiornato il Decreto legislativo n. 118/2011, disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato agli articoli 11 bis e 11 quinque ad introducendo al medesimo decreto, l'allegato 4/4 ad oggetto “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato “;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Campofelice di Roccella è obbligato alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis Tuel entro il termine fissato, con riferimento all'esercizio 2020, dall'art. 110, comma 1, del D.L. n. 34/2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020;
- il bilancio consolidato del Comune di Campofelice di Roccella, in linea con il principio contabile di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente locale attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

CONSIDERATO che la normativa sopraindicata prevede che:

- gli enti locali predispongano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica;
- a tal fine gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende, e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
 - c) i due elenchi siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
 - d) l'elenco degli enti compreso nel perimetro di consolidamento sia trasmesso a ciascuno degli enti interessati al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne del gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
 - e) ai sensi dell'articolo 11 bis del D.Lgs n. 118/2011, gli enti adottino lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato a cui siano allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RILEVATO che sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da comprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le società a partecipazione pubblica affidatarie dei servizi pubblici locali

CONSIDERATO altresì che :

-al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti-società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico-finanziaria della capogruppo:

- f) totale dell'attivo;
- g) patrimonio netto;
- h) totale dei ricavi caratteristici

-sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/società territoriali inferiori all'1 del capitale degli stessi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2023, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

PRECISATO che ai sensi della normativa vigente, il termine di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs 118, entro il quale il bilancio consolidato anno 2021 doveva essere approvato era il giorno 30/09/2022;

DATO ATTO Comune di Campofelice di Roccella, attualmente, non ha organismi strumentali e detiene le seguenti partecipazioni azionarie:

Società Partecipata	S.R.R.
Ragione Sociale	Società Regolamentazione Servizio Rifiuti
Quota Partecipazione	4,06%
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Composizione	Società interamente Pubblica
<hr/>	
Società Partecipata	Ecologia Ambiente S.p.A in liquidazione
Ragione Sociale	Società per Azioni
Quota Partecipazione	5,10 %
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Composizione	Società interamente Pubblica
<hr/>	
Società Partecipata	G.A.C. Golfo di Termini Imerese
Ragione Sociale	Società Consortile Cooperativa
Quota Partecipazione	1,04
Finalità della Società	Agenzia di Sviluppo
Composizione	Partenariato Pubblico-Privato
<hr/>	
Società Partecipata	SO.SVI.MA S.P.A.
Ragione Sociale	Società per Azioni
Quota Partecipazione	1,22
Finalità della Società	Agenzia di Sviluppo
Composizione	Partenariato Pubblico-Privato
<hr/>	
<hr/>	

CONSIDERATO che la Società Regolamentazione Rifiuti è stata costituita nel 2012, ai sensi della L.R. 08/04/2010 N. 9 per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 "Palermo Provincia Est" (S.R.R.), con durata prevista 31/12/2030 ;

DATO ATTO che la partecipazione nella Società Regolamentazione Rifiuti non può essere oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.lgs 26/06/2017 n. 100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4. Commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo, in quanto tale partecipazione è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge Regionale di Settore;

EVIDENZIATO che:

- La società S.S.R. Palermo Est ha approvato il bilancio relativo all'anno 2022 dal quale si evince utile pari a zero.
- La Gac- Golfo di Termini Imerese ha approvato il bilancio relativo all'anno 2022 dal quale si evince utile pari a zero
- La società SOSVIMA S.P.A. ha approvato il bilancio relativo all'anno 2022 dal quale si evince utile pari a 3.214,00;

EVIDENZIATO che nella Società Partecipata Ecologia ed Ambiente S.P.A ATO PA 5 in liquidazione il Comune ha partecipazione pari al 5,10 %. La società espletava il servizio di gestione integrata dei rifiuti per conto dei comuni dell'Ato PA 5. Capitale sociale 100.000,00 euro. La società e il Comune di Campofelice hanno in atto contenzioso dal valore complessivo di € 145.000,00.

EVIDENZIATO che la relazione sulla gestione e nota integrativa *presenta* tutti i contenuti minimi indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnico -Contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 74 del 05/10/2023 recante “*Approvazione Bilancio Consolidato esercizio 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune Campofelice di Roccella*”

PRESCRIBE

- assicurare attento monitoraggio delle partecipazioni dell'Ente ed , eventualmente, esercitare il diritto di recesso ovvero procedere all'alienazione di tutte le partecipazioni non funzionali agli scopi istituzionali dell'ente ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. (cfr. art. 4, c.1) a norma del quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Domenico Camarda

Dott Basilio Scaturro

Dott.Antonino Tranchina

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*